

**Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cooperazione giudiziaria nelle
materie civili con implicazioni transnazionali
Rassegna di atti e sentenze – aprile 2024**

a cura dell'Osservatorio www.slsq.unisa.it

[Sentenza della Corte di giustizia \(Nona Sezione\), 11 aprile 2024
\(C-183/23, Credit Agricole Bank Polska S.A. c. AB\)](#)

Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, del **regolamento (UE) n. 1215/2012**, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, «qualora **l'ultimo domicilio noto di un convenuto, cittadino di uno Stato terzo e avente la qualità di consumatore, si trovi nel territorio dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita**, e quest'ultima non riesca ad identificare l'attuale domicilio di tale convenuto né disponga di elementi probatori che le consentano di concludere che quest'ultimo è effettivamente domiciliato nel territorio di un altro Stato membro o al di fuori del territorio dell'Unione europea, **la competenza a conoscere di tale controversia è determinata non dalla legge dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale, bensì dall'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento**, che attribuisce all'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova l'ultimo domicilio noto di detto convenuto la competenza a conoscere di una tale controversia».

*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Sesta Sezione\), 25 aprile 2024
\(C-345/22 e 347/22, Maersk A/S c. Allianz Seguros y Reaseguros SA e Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA c. MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.\)](#)

L'articolo 25, paragrafo 1, del **regolamento (UE) n. 1215/2012** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, «**osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto di merci stipulato tra un vettore e un caricatore**, terzo il quale acquista la polizza di carico comprovante tale contratto e diviene pertanto terzo portatore di tale polizza di carico, **si surroga in tutti i diritti e gli obblighi di tale caricatore**, ad eccezione di quelli derivanti da una clausola attributiva di competenza contenuta in detta polizza, clausola opponibile a tale terzo solo se è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte del medesimo».

*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Terza Sezione\), 18 aprile 2024
\(cause riunite C-765/22 e C-772/22, Luis Carlos e altri c. Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España\)](#)

Gli articoli 7 e 35 del **regolamento (UE) 2015/848** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che «**la legge dello Stato di apertura**

della procedura secondaria di insolvenza si applica alla sorte dei soli crediti successivi all'apertura di tale procedura, e non alla sorte dei crediti generati tra l'apertura della procedura principale di insolvenza e quella della procedura secondaria di insolvenza». Secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 «l'amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza quando sia a conoscenza dell'esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall'altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest'ultimo Stato membro».

*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), 11 aprile 2024
\(C-687/22, *Julieta, Rogelio c. Agencia Estatal de la Administración Tributaria*\)](#)

Il principio di interpretazione conforme non è applicabile a una situazione in cui i fatti si sono svolti dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e della data della sua trasposizione nel diritto nazionale. Pertanto, un'interpretazione, da parte dei giudici nazionali, di una normativa nazionale applicabile a fatti verificatisi dopo la data di entrata in vigore di suddetta normativa, ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione della medesima, secondo la quale l'esclusione dei crediti pubblici dall'esdebitazione non è debitamente giustificata in tale normativa, non rischia di compromettere seriamente, dopo la scadenza di tale termine, la realizzazione dell'obiettivo perseguito da tale direttiva.